

Ordine degli Avvocati di Perugia

REGOLAMENTO 28 maggio 2015 n. 4

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 28 maggio 2015

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività contrattuale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - per «contratti», i contratti di appalto aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'acquisizione di servizi o di forniture posti in essere dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;
 - per «operatore economico», l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
 - per «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
 - per «contraente», il soggetto che stipula il contratto con l'Ordine degli Avvocati di Perugia;
 - per «Presidente», il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
 - per «Consiglio», il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
 - per «Responsabile del procedimento», il soggetto designato dal Presidente che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Art. 3

Affidamento diretto

Il Presidente o il Responsabile del Procedimento può procedere all'affidamento diretto dei

Ordine degli Avvocati di Perugia

contratti di importo non superiore ad € 10.000,00.¹

ART. 4

Affidamento mediante procedura negoziata

1. Il Presidente può procedere all'affidamento diretto dei contratti d'importo compreso tra €10.001,00 ed € 30.000,00, mediante la consultazione di almeno 5 operatori.²
2. L'affidamento dei contratti dovrà avvenire a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della *par condicio*.
3. I requisiti previsti per l'affidamento del contratto, vengono attestati dal contraente mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il Presidente o il Responsabile del procedimento può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
5. L'affidamento dei contratti d'importo compreso tra € 10.001,00 ed € 30.000,00 dovrà essere ratificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia con apposita delibera.³
6. L'Ordine degli Avvocati di Perugia provvederà al pagamento del prezzo concordato entro 30 giorni l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

Art. 5

Affidamento previa indagine di mercato

1. Il Presidente può procedere all'affidamento dei contratti d'importo compreso tra € 30.001,00 ed € 60.000,00, mediante procedura negoziata, previa motivata delibera a contrarre del Consiglio dell'Ordine e dopo aver esperito un'indagine di mercato mediante apposito avviso da pubblicare nel sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.⁴
2. L'Avviso di mercato, che non genera alcun vincolo contrattuale per l'Ordine, deve contenere:
 - a) la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del prezzo e della durata del contratto;
 - b) la descrizione dei requisiti che l'offerente deve possedere per la partecipazione alla gara informale;
 - d) l'indicazione del termine per la presentazione della dichiarazione d'interesse alla stipula del contratto.
3. L'Invito a contrarre deve contenere:
 - a) la descrizione dell'oggetto del contratto;
 - b) il prezzo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

¹ Articolo così modificato nella seduta consiliare 3.2.2022

² Comma così modificato nella seduta consiliare 3.2.2022

³ Comma così modificato nella seduta consiliare 3.2.2022

⁴ Comma così modificato nella seduta consiliare 3.2.2022

Ordine degli Avvocati di Perugia

- b) l'eventuale garanzia definitiva richiesta all'operatore economico;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio prescelto per l'aggiudicazione;
 - g) nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione delle offerte;
 - h) l'eventuale indicazione che si procederà all'affidamento anche nel caso di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - i) le eventuali penalità per i ritardi;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare, nell'offerta, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. L'operatore economico affidatario del contratto deve possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente.
5. Il controllo del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti è effettuato dal Responsabile del procedimento.
6. Il contratto può essere stipulato nella forma della scrittura da scrittura privata semplice che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Presidente o il Responsabile del procedimento dispone l'ordinazione degli stessi.

Art. 6

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente può avvenire sulla base dei seguenti criteri::
- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate da apposita Commissione alla cui nomina provvede il Presidente, sentito il Consiglio dell'Ordine. Lo stesso Presidente provvede, in ogni caso, a sottoscrivere il contratto.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine, a mezzo della quale è altresì assunto l'impegno di spesa qualora non sia stato possibile effettuarlo in precedenza.

Ordine degli Avvocati di Perugia

Articolo 7 Pubblicità e comunicazioni

Ogni affidamento contrattuale verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ordine.

Articolo 8 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

Trova applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie)

Articolo 9 Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.